



LICEO CLASSICO "VIRGILIO" - MANTOVA CON LICEO LINGUISTICO MODERNO

Via Ardigò, 13 - 46100 Mantova / Tel. 0376 320366 / Fax 0376 224546 / C.F. 80019550203

E-mail: mnpc02000g@istruzione.it - E-mail certificata: mnpc02000g@pec.istruzione.it

Sito internet: <http://www.liceovirgiliomantova.gov.it>

Regolamento di Istituto

Principi generali

Articolo 1 - Diritti degli studenti

Articolo 2 - Partecipazione studentesca

- a) a riunirsi nel Comitato studentesco all'interno dei locali dell'Istituto.
- b) ad avere assemblee sia di classe che di Istituto.
- c) ad usufruire dei locali dell'Istituto in orari extrascolastici

Articolo 3 - Norme di comportamento

Articolo 4 - Disposizioni organizzative

- 4.1 - Per l'entrata
- 4.2 - Per il periodo di svolgimento delle lezioni
- 4.3 - Per l'uscita

Articolo 5 - Assenze e giustificazioni

Articolo 6 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Articolo 7 - Organo di garanzia

Articolo 8 - Patto educativo di corresponsabilità

Principi generali

- 1) Il presente regolamento interno si ispira ai principi e alle norme contenuti nello «Statuto delle studentesse e degli studenti» emanato dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e modificato dal D.P.R. 22.11.2001, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti, Preside, personale non docente), ciascuna nel proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza, all'interno dell'Istituto, il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
- 2) La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo dell'apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal «patto formativo»; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi fissati dalla «Carta dei Servizi», quali il miglioramento, la trasparenza, la flessibilità, la collegialità e la partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal «Piano dell'offerta formativa» di Istituto.
- 3) Nello spirito del «contratto formativo» di cui sopra, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10.3a) del D.L. 297/1994 ed ha carattere vincolante. Il regolamento può essere modificato dallo stesso Consiglio di Istituto - anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali - con delibera a maggioranza assoluta.
- 4) Il regolamento interno è uno strumento di carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Articolo 1 - Diritti degli studenti

Dal momento in cui lo studente si iscrive, questa scuola gli garantisce il diritto:

- a - ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi emergenti;
- b - al rispetto e alla valorizzazione dell'identità e dell'inclinazione personale, cui le diverse attività di

- orientamento in itinere e in uscita sono finalizzate;
- c – alla solidarietà interna alla comunità scolastica e alla tutela della riservatezza nella sfera della sua vita personale;
 - d – ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale;
 - e – ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova;
 - f – all'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Articolo 2 – Partecipazione studentesca

Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva alla vita della scuola ed in particolare:

a) a riunirsi nel Comitato studentesco all'interno dei locali dell'Istituto.

il Comitato studentesco

- può essere convocato dagli studenti rappresentanti di Istituto previa autorizzazione della Presidenza;
- è strumento per proporre ed organizzare assemblee di Istituto;
- ha il compito di proporre iniziative extracurricolari secondo la direttiva 133;
- è luogo di riflessione, di scambio di idee e di discussione su problemi inerenti la scuola al suo interno e nel suo rapporto con il territorio;
- apre la partecipazione a tutti gli studenti, anche se il diritto di voto viene riservato esclusivamente ai rappresentanti di classe: perché una proposta abbia validità deve essere votata dalla metà più uno dei rappresentanti di classe presenti;
- designa due rappresentanti degli studenti come membri della Consulta provinciale secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 567/96;
- discute con la Presidenza e con i docenti nuove forme di partecipazione studentesca all'interno delle attività ordinarie;

b) ad avere assemblee sia di classe che di Istituto.

le assemblee di classe

- devono esser richieste dai rappresentanti di classe alla Presidenza mediante l'apposito quaderno con almeno cinque giorni di anticipo; nella richiesta deve apparire un chiaro ordine del giorno e la firma dell'insegnante di cui si utilizzerà l'ora;
- offrono un momento di approfondimento di specifiche tematiche e/o di discussioni di eventuali problemi di tipo didattico o relazionale.

le assemblee di Istituto

- devono essere proposte dal Comitato studentesco o da almeno il 10% della popolazione studentesca;
- vengono formalmente autorizzate dalla Presidenza che si fa carico di comunicarne l'ordine del giorno agli studenti, tramite circolare interna, minimo cinque giorni prima dello svolgimento delle stesse;
- possono essere luogo di dibattiti che vengono svolti o nei locali dell'Istituto o in altra sede preposta;
- possono contemplare l'intervento su problemi o in dibattiti particolarmente interessanti di persone esterne all'Istituto a ciò autorizzate dal Consiglio di Istituto su richiesta del Comitato studentesco;

c) ad usufruire dei locali dell'Istituto in orari extrascolastici

secondo le modalità e gli scopi esplicitati dalla direttiva 133. È fatto obbligo agli interessati di indicare un responsabile che garantisca l'utilizzo delle strutture in modo corretto.

Articolo 3 – Norme di comportamento

Le norme di comportamento di seguito riportate tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del «patto formativo» e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e Ata della scuola dal «Contratto Nazionale di Lavoro», per quanto riguarda gli studenti essi vengono sanciti dal regolamento interno di Istituto, in linea con quanto decretato dallo «Statuto delle studentesse e degli studenti».

Alla luce di questa premessa gli studenti sono tenuti a:

- a) frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo durante tutto l'orario scolastico;
- b) avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;
- c) non usare espressioni volgari o poco rispettose degli altri, così come gli altri, qualunque ruolo rivestano, non devono usarle nei loro confronti;
- d) osservare le disposizioni organizzative (cfr. art. 4) e di sicurezza dettate dal presente regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antiincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal «piano di evacuazione» dell'edificio scolastico;
- e) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (colui che dovesse procurarne è tenuto a risarcirli);
- f) deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Inoltre, nella scuola, in applicazione della legge 3/03 e successive, vige il divieto di fumo in tutti i locali e negli spazi di pertinenza del Liceo Virgilio, compresi i cortili. I trasgressori saranno puniti a norma di legge e potranno incorrere anche in una sanzione disciplinare.

Articolo 4 – Disposizioni organizzative

4.1 – Per l'entrata

- a) All'inizio della mattinata gli allievi possono entrare nelle aule solo dopo il suono della prima campana, in modo che si possa garantir loro la vigilanza da parte degli insegnanti a ciò deputati nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni;
- b) al suono della campana di inizio lezione o di ripresa della stessa dopo la pausa, gli studenti devono trovarsi nelle rispettive aule;
- c) poiché il personale della scuola si impegna a garantire la regolarità e la puntualità nell'erogazione del servizio, anche gli allievi devono presentarsi puntualmente alle lezioni: chi arriva dopo il suono della seconda campana è tenuto a chiedere formalmente al Preside o ad un suo delegato il permesso per entrare nei locali scolastici attraverso la compilazione completa dell'apposito modulo sul diario.

Per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica imperniata sull'«unità classe», le richieste di entrata in ritardo non potranno in linea di massima andare oltre la prima ora di lezione, salvo casi particolari che verranno valutati di volta in volta dalla Presidenza alla luce delle motivazioni offerte.

4.2 – Per il periodo di svolgimento delle lezioni

- a) Dopo 5 minuti dall'inizio di ogni ora di lezione, il personale ausiliario è tenuto a segnalare in Presidenza le classi eventualmente scoperte, alle quali sarà comunque assicurato il servizio di sorveglianza;
- b) durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire solo uno alla volta, previa autorizzazione dell'insegnante;
- c) l'alunno potrà accedere alla Presidenza, alla Segreteria, alle macchine fotocopiatrici soltanto negli orari previsti e resi noti;
- d) l'utilizzo dei distributori di cibi e bevande e del telefono è consentito soltanto prima dell'inizio delle lezioni o durante l'intervallo ad ulteriore garanzia del tranquillo ed ordinato svolgimento delle attività didattiche.

4.3 – Per l'uscita

- a) Per eventuali uscite anticipate preventivabili, è necessario inoltrare alla Presidenza la richiesta scritta con un giorno di anticipo; essa risulterà di per sé sufficiente se l'alunno è maggiorenne, mentre l'alunno minorenni dovrà essere ritirato direttamente da un esercente la potestà;
- b) le richieste di uscita anticipata non saranno accolte prima dell'inizio della quarta ora di lezione;
- c) in caso di improvviso malessere la Presidenza si premurerà di avvisare telefonicamente anche le famiglie dei maggiorenni;
- d) gli alunni pendolari costretti dagli orari dei servizi pubblici di trasporto ad uscire in anticipo o ad entrare in ritardo, possono chiedere al Preside uno speciale permesso.

Articolo 5 – Assenze e giustificazioni

- a) Ogni assenza dalle lezioni deve essere giustificata puntualmente affinché l'alunno possa venir riammesso nell'Istituto: la giustificazione deve essere scritta sul libretto delle assenze, firmata dall'esercente la potestà o dall'alunno se maggiorenne;
- b) l'allievo che dimentica la giustificazione non sarà accettato in classe senza esplicita autorizzazione della Presidenza;
- c) i genitori degli alunni minorenni dovranno all'inizio dell'anno scolastico, entro il primo mese di lezione e comunque alla prima assenza, depositare la propria firma in Presidenza o farla autenticare da un pubblico ufficiale;
- d) ogni 5 assenze i genitori degli alunni minorenni dovranno giustificare di persona il figlio al più presto, presentandosi al Preside o ad un suo delegato; l'accettazione di ogni altra giustificazione è invece demandata dalla Presidenza all'insegnante della prima ora, che la controllerà adeguatamente trascrivendola poi sul registro di classe;
- e) in caso di partecipazione a manifestazioni studentesche, il genitore dovrà comunque chiedere la giustificazione per iscritto sul diario e l'assenza verrà computata come previsto dal precedente comma «d»;
- f) in caso di smarrimento del diario, l'alunno dovrà tempestivamente avvertire la Presidenza, che provvederà a fornire una seconda copia debitamente contrassegnata e ad avvertire la famiglia.
- g) Nel caso il numero di assenze sia superiore al 25 % del monte orario è prevista (DPR 122/09) la non ammissione alla classe successiva. In tale quota non vanno computate le assenze per malattia documentata, trasferimento familiare, ritardi di tipo burocratico che abbiano impedito allo studente di iscriversi in tempo a scuola, mobilità individuale degli studenti. Sarà compito del consiglio di classe valutare le motivazioni delle assenze complessive nel caso di superamento del tetto previsto dalla legge.

Articolo 6 – Sanzioni e provvedimenti disciplinari

- 6.1 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 6.2 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al

principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6.3 A norma dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e del D.M. n. 235 del 21.11.2007 si individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad infliggerle, come di seguito riportato in tabella.

Natura delle mancanze	Sanzioni disciplinari	Organo competente
a) mancanza dei doveri scolastici: negligenza abituale, assenze ingiustificate.	Ammonizione privata in classe o nota disciplinare da annotarsi sul registro di classe. Allontanamento dalla lezione (l'alunno che si allontana dalla lezione deve rimanere presso la bidelleria).	Insegnanti / Dirigente Scolastico.
b) violazioni dello Statuto e del regolamento interno. Reiterarsi dei casi previsti al punto a) che precede. Fatti che turbano il regolare svolgimento dell'attività didattica.	Ammonizione scritta	Dirigente Scolastico.
c) Come sopra al punto b) che precede, in particolare nei casi di recidiva. Fatti gravi che turbano il regolare andamento dell'attività scolastica. Offese al decoro personale e alle istituzioni. Offese alla morale e oltraggio all'Istituto e al suo personale.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.	Consiglio di classe.
d) Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana. Fatti che comportano pericolo per l'incolumità delle persone.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni. Esclusione dallo scrutinio finale. Non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di Istituto.
e) Come sopra al punto d) che prevede nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.	Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio di Istituto.
f) Come sopra al punto e) che precede nei casi meno gravi.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di Istituto.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

6.4 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno della scuola costituito a norma del successivo articolo 7. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno alla scuola in merito all'applicazione del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria approvato con D.P.R. 24/6/1998 n. 249.

6.5 I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di un procedimento che inizia con una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare, seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. La decisione è subito comunicata allo studente interessato, che ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione ai sensi dell'art. 6.2 del presente regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che rende tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Articolo 7 – Organo di garanzia

L'organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori e dal Dirigente Scolastico che lo preside. I componenti restano in carica per tre anni scolastici e sono rinnovati in concomitanza con il rinnovo del Consiglio di Istituto, applicandosi per la surroga dei membri elettivi cessati la disposizione dell'articolo 35 del d.lgs. 16/4/1994 n. 297. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale la volontà del presidente.

Articolo 8 – Patto educativo di corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione viene consegnata ai genitori dello studente una copia del contratto formativo o patto di responsabilità che deve essere sottoscritto per presa visione. Il patto educativo di corresponsabilità viene ripresentato e discusso in ogni singola classe nei primi quindici giorni di lezione, ogni anno, dal docente di storia – educazione civica o diritto. Il patto educativo può essere rivisto secondo le modalità previste per la modifica del presente regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto del Liceo Ginnasio «Virgilio» di Mantova con delibera n. 93 del 6.12.2010.